

N.- 102.182 -Rep.-----N.- 47.406 -Racc. -----

VERBALE D'ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a
Bergamo

il 10/06/2022

N. 27773

Serie 1T

Euro Esente

L'anno 2022 duemilaventidue, addì 23 ventitrè maggio alle ore venti e quarantacinque minuti.

In Cisano Bergamasco, presso la Casa delle Associazioni in via Alessandro Manzoni, 5.

Davanti a me dr. Giuseppe Mangili, Notaio iscritto al Collegio Notarile di Bergamo, con residenza in Ponte San Pietro.

E' personalmente comparsa la signora:

- **TRESOLDI GABRIELLA**, nata a Ponte San Pietro il giorno 23 settembre 1977, residente a Cisano Bergamasco in via Mazzini, 14, C.F. TRS GRL 77P63 G856X. --
Comparsante della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, la quale, avendo i requisiti di legge, con il mio consenso, non richiede l'assistenza dei testimoni ed agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione:

"GULLIVER Organizzazione di Volontariato", con sede in Cisano Bergamasco, via Manzoni, 5, C.F. 91032770165, mi dichiara che trovasi riunita in questo giorno, ora e luogo, l'assemblea della predetta associazione onde discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) adeguamento statutario ai fini dell'iscrizione nel R.U.N.T.S.;

2) varie ed eventuali.

Il Presidente, signora *Gabriella Tresoldi*, mi invita a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'Assemblea e le delibere che essa adotterà.

Aderendo a tale richiesta, io Notaio do' atto come di seguito dello svolgimento della seduta assembleare.

A norma dello Statuto assume la presidenza dell'Assemblea lo stesso Presidente, signora *Gabriella Tresoldi*, il quale constata e mi fa constatare:

- che sono presenti, di persona e giuste deleghe conservate in atti sociali, tanti associati aventi diritto di voto quanto necessitano per deliberare sull'ordine del giorno il tutto come si evince da separato foglio presenze in atti sociali e segnatamente sono presenti ventidue associati;

- che per il Consiglio Direttivo sono presenti, oltre allo stesso Presidente, signora *Gabriella Tresoldi*, i Consiglieri signori *Alessandro Fornoni*, *Elisabeth Mazzoleni*, *Pamela Chiappa*, *Marco Mauri*, *Maurizio Rota* e *Andrea Colombelli*;

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di statuto e deve aversi per validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato. Nessuno opponendosi alla discussione degli argomenti di cui sopra prende la parola lo stesso Presidente il quale fa presente agli intervenuti che, al fine di ottenere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, onde beneficiare di tutta la normativa di agevolazione riservata agli enti anzidetti, sarebbe necessario adeguare il vigente statuto, modificando gli artt. 5 e 15, come già ampiamente dibattuto in altra sede.

L'Assemblea, dopo breve discussione, con votazione palese, all'unanimità

DELIBERA

- 1) approvare lo Statuto aggiornato che si allega al presente atto sotto la lettera "A";
- 2) di delegare al Presidente del Consiglio Direttivo l'adempimento delle formalità e delle pratiche occorrenti per l'esecuzione della predetta delibera, con facoltà di apportare tutte le eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni tecniche che venissero



richieste dalle competenti Autorità pubbliche in sede di approvazione nonché di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; -----

3) di delegare al Consiglio Direttivo l'iniziativa volta all'ottenimento della personalità giuridica allorquando ne sussisteranno i presupposti. -----

Su richiesta del Presidente, quindi, allego al presente atto, sotto la lettera "A", copia dello Statuto come sopra approvato dall'Assemblea. -----

L'Assemblea infine dà mandato al Presidente di assolvere in uno a me Notaio le incombenze di legge in ordine alla presente deliberazione. -----

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore ventuno e venti minuti. -----

La comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato dichiarando di averne preso conoscenza prima d'ora. -----

Richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto e personalmente l'ho letto alla comparente, la quale dichiara di approvarlo e per conferma con me Notaio lo sottoscrive. --

Consta di un foglio dattiloscritto da persona di mia fiducia con nastro indelebile a norma di legge e regolamento e da me Notaio completato a mano per tre pagine e parte di questa. -----

F.to TRESOLDI GABRIELLA -----

-----F.TO GIUSEPPE MANGILI (LS) -----



----- Allegato "A" a n. 102.182 Rep./n. 47.406 Racc. -----

----- STATUTO -----

----- Titolo I - Profili generali -----

----- Art. 1 - Denominazione e sede -----

E' costituita l'associazione denominata "GULLIVER Organizzazione di Volontariato" (o anche, in forma breve, "GULLIVER ODV") con sede nel Comune di Cisano Bergamasco, in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione".

L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017. L'associazione ha durata illimitata e il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

----- Art. 2 - Principi associativi fondamentali -----

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 3 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

----- Art. 3 - Attività di interesse generale -----

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, di cui alla lettera a) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/17;
- b) interventi e prestazioni sanitarie di cui alla lettera b)



del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/17; -----
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6
giugno 2001, e successive modificazioni, di cui alla lettera
c) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/17. -----
In particolare l'associazione attua le attività sopra
elencate tramite: -----
a. interventi e prestazioni sanitarie; -----
b. servizi di trasporto sociosanitario; -----
c. gestione di servizi sociali, sociosanitari o
assistenziali; -----
d. iniziative di formazione e informazione, educazione,
nonché attività culturali di interesse sociale con finalità
educativa; -----
e. attività culturali, artistiche o ricreative di interesse
sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e
diffusione della cultura e della pratica del volontariato e
di attività di interesse generale; -----
f. organizzazione di incontri per favorire la partecipazione
dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla
programmazione del loro soddisfacimento; -----
g. organizzazione di forme di intervento istitutive di
servizi conseguenti al precedente punto; -----
h. organizzazione e gestione di servizi sociali ed
assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone
con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee
di difficoltà; -----
i. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e
politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative
di aiuto reciproco; -----
l. assistenza, promozione e sostegno dei diritti
dell'infanzia; -----
m. attività di raccolta fondi per il finanziamento delle
attività sociali. -----

In particolare l'Associazione intende perseguire le seguenti
finalità: -----

- promuovere l'integrazione verso i soggetti diversamente
abili all'interno dei territori comunali presenti nel
territorio dell'Isola (Valle San Martino e paesi limitrofi); -
- collaborare con le istituzioni e/o le associazioni
presenti nel territorio; -----
- creare una rete di collaborazione con altre associazioni
e/o organismi presenti nel territorio. -----

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di
interesse generale a condizione che esse siano secondarie e
strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel
rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge. ----

----- Art. 4 - Volontariato e lavoro retribuito -----
L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno

personale volontario e gratuito dei propri aderenti. -----

1. L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. -----

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato. -----

----- Titolo II - Soci -----

----- Art. 5 - Requisiti -----

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. -----

2. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate. -----

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore. -----

4. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari. --

4.1 I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e del presente statuto. -----

4.2 I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo. -----

4.3 I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione. -

5. Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio direttivo, o ad un consigliere appositamente delegato dal Consiglio direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti. -----

Il Consiglio o il consigliere a ciò delegato, esamina entro

sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della prima convocazione. -----

6. Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione. -----
I minori di età dai 14 (quattordici) ai 18 (diciotto) anni possono essere ammessi quali volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale ed eserciteranno il diritto di voto a mezzo dei medesimi. -----

----- Art. 6 - Diritti e doveri dei soci -----

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea. -----

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro la data prevista per la convocazione dell'Assemblea ordinaria chiamata all'approvazione del bilancio consuntivo. -----

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione. -----

4. Ciascun associato ha diritto: -----

a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali; -----
b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; -----

c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione; -----
d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee; -----
e) di recedere in qualsiasi momento. -----

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo. -----

5. Ciascun associato ha il dovere di: -----

a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali; -----
b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo; -----
c) non compiere atti che danneggino gli interessi e/o l'immagine dell'associazione; -----

d) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal consiglio direttivo/dall'Assemblea. -----

----- Art. 7 - Perdita della qualità di socio -----

1. La qualifica di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento, esclusione, morosità. -----

2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione. -----

3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa. -----

4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo. -----

5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione. -----

6. L'assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato. -----

7. Perde la qualità di socio per morosità l'associato che entro il termine fissato non ha rinnovato la sottoscrizione delle quote associative o non l'ha versata. -----

----- Titolo III - Organi associativi -----

----- Art. 8 - Organi -----

1. Gli organi dell'associazione sono: -----

a) l'Assemblea dei soci; -----

b) il consiglio direttivo; -----

c) il presidente; -----

d) l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge. ----

2. Gli organi sociali e l'organo di controllo hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati. -----

3. Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'associazione. -----

4. Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione. ----

----- Art. 9 - Assemblea -----



1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci. -----
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto. -----
3. Agli associati, enti del Terzo settore, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno. -----
4. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente. -----
5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati. -----
6. Non può essere conferita la delega ad un competente del consiglio direttivo o di altro organo sociale. -----
7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo. -----

----- Art. 10 - Competenze dell'Assemblea -----

1. L'assemblea ordinaria ha il compito di: -----
 - a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati; -----
 - b) eleggere e revocare, quanto previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; -----
 - c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo; -----
 - d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione; -----
 - e) deliberare in merito alla responsabilità dei comportamenti del consiglio direttivo ed alle conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge; -----
 - f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio; -----
 - g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza; -----
 - h) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo; -----
 - i) fissare l'ammontare del contributo associativo; -----

j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. --

2. L'assemblea straordinaria ha il compito di: -----

a) deliberare sulle modificazioni dello statuto; -----

b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione. -----

----- Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea -----

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione. -----

2. L'assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo. -----

3. L'assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. -----

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza. -----

---- Art. 12 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto ----

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega. -----

L'Assemblea può essere svolta mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso è possibile esprimere il voto in via telematica purchè vengano utilizzati mezzi che consentano di verificare l'identità dell'associato. -----

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti. -----

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti. -----

4. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci. -----

5. All'apertura di ogni seduta, l'assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente. -----

6. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio

A handwritten signature in dark ink is written over a circular stamp. The stamp appears to be an official seal, though the text within it is illegible. The signature is a stylized, cursive mark.

preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità. -----

7. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni. -----

8. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta. -----

9. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci. -----

----- Art. 13 - Consiglio direttivo -----

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore. -----

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. -----

3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vice presidente. -----

4. Non può essere nominato consigliere e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. -----

5. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti. -----

----- Art. 14 - Competenze del consiglio direttivo -----

1. Il consiglio direttivo ha il compito di: -----

a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea; -----

b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri; -----

c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche; -----

d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione -----

- dell'Assemblea; -----
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività, entro il mese di dicembre) e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario; -----
 - f) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale; -----
 - g) gestire la contabilità e redigere la bozza di bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea; -----
 - h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa; -----
 - i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci; -
 - j) deliberare in merito all'esclusione di soci; -----
 - k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci; -----
 - l) eleggere il presidente e il vice presidente o più vice presidenti; -----
 - m) nominare il Segretario o il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure tra i non soci; -----
 - n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza; -----
 - o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio; -----
 - p) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee; -----
 - q) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri; -----
 - r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso; -----
 - s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto e dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale. -----

----- Art. 15 - Funzionamento del consiglio direttivo -----

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza del consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo

per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del consiglio direttivo nel corso del triennio, devono essere effettuate, attingendo innanzitutto alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato e devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. -----

Ove, per qualunque motivo, non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio non procederà a nessuna cooptazione ma potrà, ove possibile, proseguire carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile oppure indire con la massima urgenza nuove elezioni. -----

2. Il consiglio direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione. E' possibile la partecipazione a distanza alle riunioni del consiglio purchè supportata da strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti. -----

3. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. -----

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto. -----

5. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. -----

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. -----

7. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo. -----

Art. 16 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 (tre) esercizi e può essere rieletto. -----

2. Il Presidente: -----
- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio; -----

- dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo; -----
 - può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze; -----
 - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa; -----
 - convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo; -----
 - sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; -----
 - in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. -----
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente. -----
4. Di fronte ai soci, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente. -----

----- Art. 17 - Il segretario -----

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda. -----

----- Art. 18 - Organo di controllo e revisione legale -----

1. L'assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno. -----
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. -----
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. -----
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e

deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. -----
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. -----
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. -----

----- Art. 19 - Libri sociali -----

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali: -----

- a) il libro degli associati; -----
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; -----
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo; -----
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti); -----
- e) il libro dei volontari contenente i nominativi di coloro che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione. -----

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono. -----

3. I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni. -----

4. Ogni verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario. -----

5. Gli associati hanno il diritto esaminare i libri sociali. -----

----- Art. 20 - Risorse economiche -----

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da: -----

- a) quote sociali; -----
- b) contributi pubblici; -----
- c) contributi privati; -----
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio; -----
- e) rendite patrimoniali; -----
- f) rimborsi derivanti da convenzioni; -----
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi; -----

- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata; -----
i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c.1 art. 84 del D.Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato; -----
j) altre entrate espressamente previste dalla legge; -----
k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti. -----

----- Art. 21 - Scritture contabili -----

1. Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017. -----

----- Art. 22 - Esercizio sociale -----

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo. -----
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile/giugno. ----
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato. -----
4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte. -----
5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. -----
6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua. -----
7. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi. -----
8. La bozza del bilancio previsto e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di dicembre di ogni anno. -----

----- Art. 23 - Divieto di distribuzione degli utili -----

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017. -----

2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

----- Art. 24 - Assicurazione dei volontari -----

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per infortunio e responsabilità civile. -----

2. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. -----

----- Art. 25 - Devoluzione del patrimonio -----

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017. -----

----- Art. 26 - Disposizioni finali -----

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. -----

F.to TRESOLDI GABRIELLA -----

-----F.TO GIUSEPPE MANGILI (LS)

Copia conforme all'originale in atti
di me Notaio in carta libera per uso
fiscale

Ponte San Pietro, lì 17 GIUGNO 2022 -----

A handwritten signature in dark ink is written over a circular notary stamp. The stamp contains the text "NOTAIO" at the top and "Ponte San Pietro" at the bottom, with a central emblem. The signature is a stylized, cursive "M" or similar character.